

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 23 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Pierfrancesco Grossi - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BENETTI SERGIO E DELL’A.S.D. MEZZOLARA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS NOIF** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 24/CDN del 9.10.08)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

- 2) **RICORSO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. RUSCITTI REMO E DELLA SOCIETÀ LUCO CANISTRO S.R.L., ATTUALMENTE CANISTRO VALLE ROVETO, DALLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. N. 11/1384PF07-08/GT/EN DEL 1.7.2008** (Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione dell’inibizione per mesi 3 al signor Ruscitti Remo.

- 3) **RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
 - **DELL’AMMENDA DI €1.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI GIANDOMENICO LUIGI E FARRUGIA MASSIMILIANO;**

SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/PRO VASTO DEL 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALC. PENTUCCI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/FANO CALCIO DEL 4.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pentucci Andrea e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DALLA POL. NUOVO CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TETA ANGELO MARIO SEGUITO GARA LUCO CANISTRO/NUOVO CAMPOBASSO DELL'11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DALL'A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRETAZ ROBERTO SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/TRITIUM DEL 4.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 7.1.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DAL FOOTBALL BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO SEGUITO GARA PIANURA-BRINDISI 1912 DELL'11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Brindisi 1912 S.r.l. di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO SIG. MOLINARI UMBERTO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 26 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale).

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Molinari Umberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete